

Tribunale Ordinario di Nola

Decreto Ingiuntivo

DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA D'INGIUNZIONE

(art. 640 c.p.c.)

R.G. 3576 /2026

Il Giudice,

letto il ricorso presentato ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. dalla Parte_1 contro [...]
Controparte_1

rilevato che:

-in data 30.7.2026 questo Giudicante ha invitato il ricorrente a disporre un'integrazione della documentazione allegata, in particolare ha chiesto che venisse chiarita a natura rituale o meno della determinazione degli arbitri posta a fondamento della domanda monitoria, in quanto solo la natura contrattuale del lodo avrebbe consentito l'emissione del decreto ingiuntivo. Viceversa, un procedimento arbitrale rituale esita con provvedimento che ha natura di sentenza e che può essere sottoposto alla procedura di cui all'art 825 cpc per la sua esecuzione

-parte ricorrente ha sostenuto trattarsi di arbitrato irrituale, suggerendo la natura contrattuale della determinazione degli arbitri e, conseguentemente, l'idoneità di tale titolo all'emissione del richiesto decreto ingiuntivo. A sostegno di tale tesi ha richiamato l'art. 30.3 delle condizioni di assicurazione, il quale testualmente recita, per quanto qui interessa: *"La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da CP_1 e dall'Assicurato secondo la procedura dell'arbitrato (Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile)"*.

È evidente che non vi è una chiara ed esplicita volontà delle parti di attribuire alla determinazione degli arbitri natura contrattuale, in deroga a quanto disposto, in via generale, dall'art. 824 bis cpc. Ebbene, si rammenta che l'art 808 ter cpc, intitolato "arbitrato irrituale", dispone che se le parti intendano conferire alla determinazione arbitrale valore di contratto, debbano farlo con espressa dichiarazione scritta, che deroghi all'art 824 bis cpc. Tale dichiarazione non risulta dal testo dell'art 30.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione (il quale rinvia alla disciplina generale dell'arbitrato – "art 806 e ss. cpc"), richiamate proprio dal ricorrente a sostegno della propria difesa. Ne deriva, in primo luogo, che in applicazione del principio *in dubio pro* arbitrato rituale quello che interessa la controversia deve considerarsi, appunto, rituale e, di riflesso, che la il procedimento arbitrale doveva chiudersi con un provvedimento destinato ad assumere valore di sentenza, non di contratto, come tale inidoneo a costituire titolo per l'emissione di decreto ingiuntivo.

Non sono state pertanto superate le perplessità espresse nel provvedimento del 30.7.2026 pe,r tali motivi non può essere concesso il decreto ingiuntivo richiesto.

PQM

rigetta la domanda d'ingiunzione.

08/09/2026

Il Giudice

Andrea Francesco Fabbri